



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato *ex art.* 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1430/2022 promossa da:

██████████
 ██████████ in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ██████████
 rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████
 elettivamente domiciliati in VIA ██████████ CROTONE presso lo studio dell'avv. ██████████
 ██████████

ATTORE/I

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE (C.F. 01997410798), con il patrocinio
 dell'avv. ██████████ ██████████ e dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████ C/O
 ██████████ ██████████ ,
 elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ null
 88900 CROTONE presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente *ex art.* 127 ter c.p.c., con scadenza in data 10.05.2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ██████████ e ██████████
 ██████████ ██████████ hanno convenuto in giudizio l'Asp di Crotone al fine
 di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in
 conseguenza dell'evento occorso.

Hanno dedotto, in fatto, di essere stati sottoposti a tampone
 rinofaringeo, nel marzo 2020, con conseguente accertata positività al
 Covid-19.

Hanno dedotto che, in conseguenza del suddetto evento, è stata
 diffusa sui circuiti social la lista di soggetti risultati
 positività.



Hanno pertanto ritenuto, in diritto, violata la normativa speciale a tutela della privacy, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata per la sofferenza morale patita in conseguenza dell'evento occorso.

Si è costituito in giudizio l'ASP di Crotone contestando quanto *ex adverso* dedotto in ragione della mancata ascrivibilità del danno-evento all'operato dell'azienda ospedaliera e in ordine al difetto di prova del danno-conseguenza patito.

La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione della causa disposta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e con deposito, fino alla data odierna, delle note scritte ad opera delle parti in causa.

La domanda di parte attrice è del tutto infondata.

Ai fini della risarcibilità del danno *ex art.* 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Tale consolidato orientamento trova applicazione anche allorché il fatto lesivo coincida con la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

Ciò appare, del resto, conforme alla funzione che innerva il sistema della responsabilità civile, atteso che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo *"non è riconosciuto dall'ordinamento con finalità meramente punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari*



potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto *in re ipsa* e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale" (C. 16202/2002).

In ragione di quanto testé dedotto, l'insegnamento consolidato della Suprema Corte è concorde nell'affermare il principio secondo cui il danno - conseguenza (distinto dal c.d. danno-evento) non può mai essere ritenuto *in re ipsa* ma deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova atteso che "il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento" (ex multis C. S.U. 26972/2008; C. 8827 e 8828/2003).

Tale principio trova applicazione anche in caso di danno non patrimoniale derivante da reato (C. 8421/2011) atteso che il danno risarcibile ai sensi dell'art 185 c.p. costituisce pur sempre conseguenza del reato e non si identifica con esso.

Orbene, nel caso di specie, parte attrice, per quel che concerne il danno non patrimoniale, si è limitata ad allegazioni tese a identificare l'illiceità del fatto ascritto a parte convenuta, senza fornire il benché minimo elemento presuntivo idoneo a poter inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, che i fatti allegati abbiano ingenerato una ripercussione "dolorosa" nella sfera dei soggetti lesi.

Ed invero non è chiaro da dove siano concretamente derivate "le gravi sofferenze morali e il patema d'animo" asseritamente patite posto che sono gli stessi ricorrenti a riconoscere la loro derivazione, in primo luogo, dalla stessa constatazione della loro positività al coronavirus.

In tale contesto, non appare seriamente e concretamente distinguibile tale suddetto pregiudizio rispetto a quello, altrettanto contestuale, a livello cronologico, "della divulgazione a migliaia di personale della notizia della loro positività", non avendo parte ricorrente fornito elementi distinguibili tra il pregiudizio morale discendente dalla positività e quello invece discendente dall'illecito lamentato nei confronti di parte resistente.

Con riferimento alle settimane successive alla diffusione della lista dei positivi, inoltre, non costituisce valido elemento indiziario l'altrettanto generica allegazione circa la presunta emarginazione sociale dei soggetti lesi, in un contesto di forti restrizioni comportamentali e di necessaria adozione di cautele connotate, tra le altre cose, dal distanziamento sociale, proprio nei mesi successivi a Marzo 2020, rilevanti nel caso di specie, non può seriamente inferirsi che la mera osservanza di condotte volte ad evitare



contatti fisici di ogni genere sia strettamente e univocamente derivante dall'illecito lamentato piuttosto che dal grave ed eccezionale stato epidemiologico riscontrabile a livello globale, tale da imporre cautele e restrizioni a prescindere dalla conosciuta positività delle singole persone.

Le carenze sul piano assertivo non appaiono neppure sopperite da quadro probatorio in atti atteso che l'articolo di giornale prodotto non reca alcuna divulgazione dei nominativi da cui poter desumere concretamente una lesione morale conseguente alla stessa; inoltre gli stessi soggetti destinatari dei messaggi whatsapp contenenti la lista dei positivi, per come documentato, non rientrano nella cerchia dei soggetti indicati da parte ricorrente, come "amici" o colleghi di lavoro della stessa ██████████ ██████████ ██████████ che avrebbero tenuto i comportamenti indicati da parte ricorrente come causalmente ed eziologicamente riconducibili all'illecito lamentato.

Né tantomeno i capitoli di prova si appalesano specifici e quindi ammissibili al fine di provare i fatti denunciati, per come già motivato con ordinanza del 23.02.2023.

Ne consegue che anche sul piano probatorio non è dato desumere elementi indiziari gravi precisi e concordanti tali da poter far derivare strettamente e specificamente dalla divulgazione della notizia della positività dei soggetti lesi un comportamento della collettività e, nello specifico, dei soggetti individuati come facenti parte della cerchia dei ricorrenti, teso ad emarginare i ricorrenti stessi.

In sostanza, parte attrice non ha allegato alcun elemento concreto realmente idoneo a comprovare non già la mera potenzialità diffusiva astratta della vicenda dedotta ma la sua concreta incidenza nel contesto sociale di riferimento dell'attore.

Né tantomeno la lesione morale è evincibile dall'eco mediatica che la presunta vicenda occorsa a parte ricorrente avrebbe avuto, non avendo parte attrice fornito la benché minima prova sul punto, per come sopra osservato.

Tale difetto totale di allegazione e prova in punto di causalità tra il pregiudizio asseritamente patito e la condotta di parte convenuta preclude nel modo più assoluto una qualsivoglia liquidazione del danno non patrimoniale in merito alla circostanza che la condotta di parte convenuta abbia profondamente, e nel concreto, alterato la tranquillità di parte ricorrente nel proprio contesto lavorativo e nel contesto sociale crotonese in generale.

Inoltre, quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base



a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).

Ne consegue, alla luce del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, che la pretesa risarcitoria risulta del tutto carente di allegazione oltre che di prova circa la necessaria verifica nel caso concreto del danno-conseguenza asseritamente subito dall'odierno attore a fronte del danno-evento dedotto in causa e del nesso di causalità con la condotta di parte convenuta.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da [REDACTED]
- Condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3809,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..

Crotone, 10 maggio 2023

Il Giudice
dott. Antonio Albenzio

